

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

### BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 222 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 207 del 26 MAG 2014 -----

#### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **BUSSANDRI LUIGI**, tipologia di concessione: **N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITÀ DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA DA 6,00 MT. A 8,00 MT.** (Art. 10, comma 1, lettera g) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 1.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 1.04.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato

Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Arona in data 23.03.2009 prot. 11108 da:-----

**BUSSANDRI Luigi**, nato a Milano il 19.03.1937, residente nel comune di Oleggio Castello (NO), via San Martino n. 3, (C.F: BSS LGU 37C19 F205K), intesa a mantenere l'occupazione di una boa di ormeggio identificata con la sigla 575 e posizionata nel Comune di Arona nell'area a lago prospiciente il mappale 36 del foglio 29 del N.C.T.;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 16/R dell'1.12.2008 "Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- vista la determinazione n. 516/2011 del 6.12.2011 con la quale lo Sportello decentrato presso il Comune di Arona stabiliva che, in caso di inizio lavori del nuovo porto, le concessioni demaniali di boe d'ormeggio ubicate nell'area interessata dalla nuova struttura portuale, quale quella in oggetto, decadono;-----

- vista la determinazione del Responsabile della GAD Basso Lago Maggiore n. 138 del 27.03.2014 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore del Sig. Bussandri Luigi;-----

### CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 16/R dell'1.12.2008 "Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese" a:

**BUSSANDRI Luigi**, nato a Milano il 19.03.1937, residente nel comune di Oleggio Castello (NO), via San Martino n. 3 (C.F: BSS LGU 37C19 F205K), di:-----

mantenere posizionata n. 1 boa d'ormeggio per unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt. (art. 10, comma 1, lettera g)), identificata con la sigla 575, nelle acque del Lago Maggiore (area prospiciente il foglio 29, map-pale 36 del comune di Arona), al di fuori delle zone portuali (area meglio identificata nell'allegata planimetria), in via ordinaria dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: private da diporto, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria per i seguenti periodi:

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art. 2, comma 12 della l.r. 12/2004);
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art. 2, comma 4 della l.r.12/2004).---

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**, con eventuale decadenza/revoca a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione del porto.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010 è stato determinato in € **200,00**, ai sensi della D.G.R. 58-12705 del 30.11.2009, ed e' stato interamente versato dal Concessionario; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art. 15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di manca-

to pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** - Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

**Art. 4** - La boa risulta essere già posizionata a cura del Concessionario.-----

**Art. 5** - l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

**Art. 6** - Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 7** - Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 8** - Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di

tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 9** - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del nuovo porto.-----

**Art. 10** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del Concessionario.-----

**Art. 11** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesi-

ma.-----

**Art. 12** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 13** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

**Art. 14** - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 15** - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 16** - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 17** - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 18** - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espres-



samente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese vigente.-----


Lesa li, **26 MAG 2014**

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Associato**


Il sottoscritto Bussandri Luigi (C.F.: BSS LGU 37C19 F205K), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del Concessionario), 10 (responsabilità del Concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

.....li,.....

# PLANIMETRIA scala 1:500



il committente



ESTRATTO CATASTALE  
Comune di Arona  
Foglio 29 - scala 1:1000

⊗  
A00  
FELICINI

⊗  
27  
OTTAVO

⊗  
A00  
YACHT CLUB

⊗  
A00  
YACHT CLUB

⊗  
A00  
FERRARO

⊗  
FER

⊗  
889  
PIANTA

⊗  
A4  
D'AGOSTINO

⊗  
540  
LNI

⊗  
539  
LNI

⊗  
538  
LNI

⊗  
A5  
D'AGOSTINO

⊗  
532  
LNI

⊗  
531  
LNI

⊗  
530  
LNI

⊗  
529  
LNI

⊗  
528  
LNI

⊗  
527  
LNI

⊗  
GAV

⊗  
38  
GAJO

⊗  
GAV

⊗  
517  
LNI

⊗  
516  
LNI

⊗  
515  
LNI

⊗  
514  
LNI

GESTIONE ASSOCIATA DEMAN  
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANVILLE  
REP. N. 222/A DEL 26 MAG 2014

RESPONSABILE  
UFFICIO ASSOCIATO

**BUSSANDRI**

⊗  
575

⊗  
576  
STRANO

⊗  
503  
LNI

33,00

SCIVOLI DI  
ALAGGIO

158